

ALLEGATO

9.14 REGOLAMENTO DI ISTITUTO

Nel rispetto dell'ordinamento scolastico vigente, il Consiglio dell'Istituto Scolastico Superiore Statale " Serafino Riva" di Sarnico emana il presente regolamento per gli anni scolastici: 2004/05 2005/06. Al presente Ordinamento Scolastico dovranno attenersi, per quanto di loro competenza: i genitori, gli studenti, il personale docente, non docente, direttivo ed i rispettivi Organi Collegiali.

TITOLO 1° PRINCIPI GENERALI - FINALITÀ

Art.1

La Scuola ha il compito di attuare la formazione integrale della persona e di assicurare il diritto allo studio costituzionalmente garantito a tutti.

Art.2

Tutte le attività che si svolgono in Istituto, anche se di diversa natura, concorrono, ciascuna nel proprio ambito, alla realizzazione di una adeguata preparazione culturale e professionale degli studenti, alla formazione della loro personalità stimolando la partecipazione alla vita democratica.

L'indirizzo culturale della scuola è ispirato ai principi sanciti dalla Costituzione Repubblicana Italiana (e ai valori e alle tradizioni della civiltà Europea), al fine di realizzare una scuola educativa, dinamica e formativa, aperta al rinnovamento didattico-metodologico e ad iniziative di sperimentazione che tengano conto delle esigenze degli studenti nel rispetto delle libertà di insegnamento e nell'ambito della legislazione vigente.

Art.3

La Scuola è aperta ai contributi creativi e responsabili delle sue componenti, in vista del miglioramento della medesima.

Gli organi collegiali competenti esaminano qualsiasi proposta in tal senso presentata da tutte le componenti della scuola. Potranno inoltre prendere in considerazione altri apporti che dovessero pervenire dalle forze sociali e culturali organizzate esterne alla scuola.

Art.4

L'Istituto è parte integrante della comunità sociale ed opera come centro di promozione della cultura in rapporto costante con le forze sociali.

Nel rispetto di queste disposizioni, è assicurata (nei limiti delle possibilità) l'agibilità dell'Istituto, anche in riferimento alle iniziative culturali che impegnano le componenti e la comunità sociale interessata.

Art.5

Sono considerati assolutamente incompatibili con i criteri sopra comunicati, e quindi in ogni modo vietati, atti di intimidazione della libertà e della democratica espressione o partecipazione delle varie componenti alla vita della scuola, manifestazioni di intolleranza, qualsiasi forma di violenza e discriminazione.

TITOLO 2° NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO

Art.6

Tutte le componenti scolastiche hanno pari dignità sociale.

I rapporti interpersonali nell'ambito di ciascuna componente e tra componenti diverse avvengono nel rispetto della persona e delle sue mansioni.

Art.7

Ogni componente è vista in funzione della reciproca collaborazione e le disposizioni che la riguardano contano soprattutto sul senso di responsabilità e sulle capacità di autodisciplina.

Art.8

Non sono consentiti nei locali dell'Istituto il turpiloquio e la bestemmia. Tutte le componenti scolastiche vigilano sull'osservanza di tale divieto e promuovono azioni educative in tal senso.

Art.9

In ottemperanza alle disposizioni governative di cui all'art. 1 Legge 11/11/75 n.584 è fatto assoluto divieto a tutto il personale della scuola di fumare nei locali dell'Istituto: la scuola favorisce l'educazione alla prevenzione contro il fumo.

Inoltre, in conformità alla C.M. 362 del 25/08/98, non è consentito l'uso del telefonino da parte del personale docente, non docente e degli studenti.

Il Dirigente Scolastico cura l'osservanza dei divieti ed applica, nei casi di violazioni ripetute o particolarmente gravi, le sanzioni previste dalla normativa vigente.

Art.10

L'accesso alle aule è consentito 5 minuti prima del suono della prima campana, eventuali deroghe legate a particolari esigenze saranno autorizzate dalla Dirigenza. Durante l'intervallo e al termine delle lezioni il comportamento degli studenti deve improntarsi ai criteri della correttezza e responsabilità uniformandosi, in ciò, a quanto è enunciato negli art.5 e 7 del presente regolamento.

Il docente in servizio alla prima ora di lezione (mattutina o pomeridiana) deve essere presente a scuola almeno 5 minuti prima dell'orario di inizio delle lezioni per vigilare sugli alunni durante l'ingresso.

La sorveglianza degli studenti compete a tutto il personale scolastico.

L'insegnante che inizia la lezione in un'ora intermedia deve evitare che la classe resti senza sorveglianza. Nel caso di un suo ritardo dovuto al tempo strettamente necessario al trasferimento da un'aula all'altra, la sorveglianza compete al collaboratore scolastico del piano.

Le classi che nelle ore intermedie devono trasferirsi da un'aula all'altra, all'interno dell'Istituto, devono essere sorvegliate dal personale A.T.A. in servizio nei vari reparti dell'Istituto, salvo il caso di accompagnamento del docente che inizia o termina il servizio in quell'ora.

Salvo diversa disposizione annualmente impartita dal Dirigente Scolastico, durante l'intervallo la sorveglianza degli alunni in ciascuna classe è affidata all'insegnante dell'ora, mentre l'insegnante dell'ora successiva controlla gli studenti nei corridoi; in collaborazione con gli insegnanti che sono, nelle ore a cavallo dell'intervallo, a disposizione.

E' fatto esplicito divieto di fare uscire gli alunni dall'aula/laboratorio durante l'ora di lezione; al massimo verrà concessa l'autorizzazione ad

uno studente alla volta e mai, salvo casi eccezionali, nella prima ora di lezione e nell'ora successiva all'intervallo.

Il docente è tenuto a controllare che l'uscita degli studenti della propria classe al termine delle lezioni avvenga con ordine e senza pericolo per alcuno.

L'intervallo va svolto all'interno dell'edificio scolastico. L'accesso ai distributori automatici dell'Istituto è consentito solo durante l'intervallo e nella pausa fra le lezioni mattutine e pomeridiane.

Salvo diversa disposizione annualmente impartita dal Dirigente Scolastico, dalle ore 13,25 alle ore 13.45 gli allievi si possono trattenere solo nell'atrio e nei corridoi poiché la scuola non può garantire la sorveglianza in tutte le altre parti dell'Istituto.

Il personale ausiliario vigila sugli alunni al fine di evitare che si arrechi pregiudizio nei confronti di persone o cose.

Art.11

Tutti gli studenti sono tenuti ad osservare il massimo rispetto delle suppellettili e delle attrezzature didattiche in dotazione all'Istituto.

Eventuali danni arrecati per negligenza o dolo devono essere risarciti puntualmente dall'allievo che li ha provocati o dalla classe/classi ove non sia possibile risalire a responsabilità individuali.

TITOLO 3°

RITARDI - ASSENZE - USCITE ANTICIPATE

Art.12

L'orario di inizio delle lezioni e la progressione oraria delle stesse sono fissati annualmente dalla Dirigenza sentito il Consiglio di Istituto e il Collegio dei Docenti, in conformità delle disposizioni ministeriali vigenti; i docenti devono trovarsi in Istituto almeno cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni.

Art.13

Gli alunni in ritardo (occasionale) sono ammessi in classe, entro i primi dieci minuti, con decisione del docente previa presentazione di valide giustificazioni anche verbali. L'insegnante avrà cura di annotare il

nome del ritardatario e l'ora di ingresso sul registro di classe. Per ritardi superiori l'ammissione avviene con decisione scritta del Dirigente Scolastico (o del docente delegato); l'alunno sprovvisto di giustificazione scritta, riportata nell'apposito libretto, ha l'obbligo di portarla il giorno dopo. Dal termine della seconda ora di lezione nessun allievo può essere ammesso in Istituto senza giustificazione dei genitori; eventuali deroghe saranno concesse solo in casi eccezionali e a fronte di motivazioni che la Dirigenza o il docente delegato avrà reputato gravi e attendibili.

I casi di ritardi ripetuti vanno segnalati, da parte dei coordinatori delle rispettive classi, al docente delegato dal Dirigente Scolastico che provvederà a far avvertire le famiglie.

Ritardi sistematici, aventi cause del tutto particolari, potranno essere oggetto di idonea regolamentazione, caso per caso, da parte del Dirigente Scolastico.

Art.14

Gli studenti che si siano assentati dalle lezioni per uno o più giorni sono riammessi in classe previa dichiarazione scritta dei genitori o di chi ne fa le veci circa i motivi dell'assenza. Per gli studenti maggiorenni è sufficiente una dichiarazione autografa; il Dirigente Scolastico si riserva, comunque, la facoltà di avvisare i genitori degli allievi interessati in caso di assenze ripetute e/o ritardi abituali.

Il coordinatore di classe, qualora ritenga eccessive le assenze fatte da uno studente, informerà il Dirigente Scolastico o il docente delegato che provvederà a contattare i genitori.

La giustificazione motivata va sempre scritta sull'apposito libretto, che lo studente deve presentare all'insegnante della prima ora, sia del mattino che del pomeriggio.

L'insegnante è delegato a controfirmare la matrice e ad annotare sul registro di classe, nell'apposita colonna, il nome dell'alunno giustificato. Quindi stacca il tagliando firmato dal genitore conservandolo nel registro.

Il docente delegato, qualora ritenga le motivazioni addotte irrilevanti o inattendibili, dovrà informare il Dirigente Scolastico che procederà ad ulteriori accertamenti presso i genitori dello studente.

La mancata giustificazione va sempre annotata dall'insegnante della prima ora sul registro di classe nell'apposita colonna. Il nominativo dello studente che al secondo giorno non abbia provveduto a giustificare l'assenza va evidenziato dall'insegnante della prima ora sul registro di classe nell'apposita colonna. Lo studente stesso sarà inviato dal Dirigente Scolastico o dal docente delegato che provvederà ad informare la famiglia.

In caso di assenze ripetute, ivi comprese quelle dovute a gravi motivi di famiglia o di salute e tali da pregiudicare gravemente il profitto dell'allievo, è convocato il Consiglio di Classe che, valutate le circostanze, adotterà idonei provvedimenti.

Per le assenze di durata superiore ai cinque giorni (Domenica compresa), dovute a motivi di salute, la riammissione alle lezioni è consentita dal Dirigente Scolastico o dal docente delegato.

Art.15

Sono autorizzate uscite anticipate solo dopo la fine della terza ora di lezione antimeridiana o della seconda pomeridiana.

Tutte le richieste di uscita anticipata, da presentare entro le ore 9.00, devono essere autorizzate dal Dirigente Scolastico o dal docente collaboratore. L'autorizzazione è concessa su richiesta scritta dei genitori (non è necessario per gli studenti maggiorenni) solo se le motivazioni del richiedente siano giudicate dal Dirigente Scolastico rilevanti ed attendibili.

L'insegnante avrà cura di registrare il permesso di uscita sul registro di classe. Deroghe a quanto sopra saranno concesse solo in casi eccezionali e a fronte di motivazioni che il Dirigente Scolastico o il docente delegato avrà reputato gravi ed attendibili (**vedere regolamento vigilanza alunni**).

Art.16

Le assenze collettive (scioperi, manifestazioni, ecc.) non sono giustificabili ma richiedono sempre la dichiarazione individuale, secondo le modalità del precedente art.13.

Questo perché la scuola ha il dovere di accertarsi che i genitori siano a conoscenza del fatto in sé e delle sue cause, per motivi sia di carattere educativo sia di responsabilità civile.

Il personale della scuola non può essere ritenuto responsabile per quanto avviene nel corso di tali manifestazioni. Ogni sforzo deve comunque essere rivolto, da parte dei docenti, alla conoscenza e alla verifica delle ragioni che ne sono all'origine.

L'argomento assenza collettiva dovrà essere sempre affrontato nella riunione del Consiglio di Classe.

Durante le manifestazioni in questione all'interno dell'Istituto, l'attività didattica prosegue indipendentemente dal numero degli studenti presenti.

Potranno essere adottati opportuni accorgimenti o variazioni della normale attività didattica quali:

ripasso, esercizi, letture, proiezioni o altre forme di attività di classe e di interclasse (con presenza, in quest'ultimo caso, degli insegnanti di tutte le classi coinvolte e previo accordo con il Dirigente Scolastico o il docente delegato).

Le occupazioni e le autogestioni anche se scaturite attraverso le assemblee di classe e poi attraverso l'assemblea dei rappresentanti di classe sono, a tutti gli effetti, atti illegali.

Il Consiglio di Istituto ritiene di dover così procedere:

- Ai promotori, agli aderenti, agli organizzatori e ai partecipanti, individuati dal Dirigente Scolastico, secondo la modalità che riterrà opportuno, verranno addebitati i danni subiti dalla scuola; l'entità degli stessi sarà stabilita insindacabilmente dal Dirigente Scolastico.

Eventuali dichiarazioni di non adesione all'iniziativa, emergenti dagli elenchi sui risultati delle votazioni nelle assemblee di classe o da dichiarazioni individuali o di classe immediatamente successive

all'iniziativa, potranno essere prese in considerazione dal Dirigente Scolastico ai fini dell'attivazione delle sanzioni.

Nei casi di autogestione/occupazione entro 48 ore verranno convocati: il Collegio dei Docenti, il Consiglio di Istituto, i rappresentanti di classe degli studenti e dei genitori.

Nel caso in cui sia impedito l'ingresso alla Segreteria dell'Istituto, questa verrà spostata presso la Biblioteca del Comune di Sarnico.

Le astensioni collettive per "scioperi" e/o manifestazioni studentesche non sono riconosciute dall'ordinamento scolastico e pertanto sono anch'esse atti illegali, in tal caso sarà il Consiglio di Classe a decidere l'eventuale sanzione disciplinare.

TITOLO 4°

LIBERTÀ' DI ESPRESSIONE - AFFISSIONE DI MANIFESTI - DIRITTO DI ASSEMBLEA - MODALITÀ' DI COMUNICAZIONE

Art. 17

Tutte le componenti della comunità scolastica hanno diritto di esprimere la propria opinione. Gli studenti possono pronunciarsi, anche su loro richiesta, riguardo a tutte le decisioni importanti sull'organizzazione della scuola. Devono quindi essere posti nelle condizioni di poter discutere collettivamente e consapevolmente delle proposte formulate dalle altre componenti, di poterne formulare a loro volta e di concorrere alle decisioni finali (secondo le modalità previste dal Regolamento del Comitato studentesco, dal Piano dell'Offerta Formativa e dalle normative vigenti).

Art.18

L'Istituto garantisce a tutte le componenti scolastiche la libertà di espressione scritta.

Manifesti e comunicati, di cui gli autori richiedano la pubblica affissione all'albo della scuola, devono essere dagli stessi firmati.

Il Dirigente Scolastico, preso atto che il contenuto dello scritto non offende la pubblica decenza, ne autorizza l'esposizione per la durata di sette giorni.

L'Istituto garantisce la libertà di pensiero ed azione a gruppi, comunque costituiti, nei limiti delle leggi vigenti, purché i singoli componenti e le loro finalità non siano estranee alla scuola e siano ufficialmente registrati dal Dirigente Scolastico mediante presentazione dello statuto. Sono escluse dalle disposizioni di cui al presente articolo le Organizzazioni Sindacali e le R.S.U., i cui modi di partecipazione sono disciplinati dalle disposizioni contrattuali e normative vigenti.

Art.19

Il diritto di assemblea è riconosciuto a tutte le componenti ed organizzazioni scolastiche.

L'esercizio di tale diritto è disciplinato dagli art. 12, 13, 14, 15 del D.L.vo 16/04/94 n°297.

Le assemblee di classe degli studenti sono autorizzate dal Dirigente Scolastico; la convocazione è stabilita, di norma, dietro richiesta scritta dei due rappresentanti o da un terzo degli studenti della classe, controfirmata dal docente dell'ora e del giorno per il quale l'assemblea è richiesta. Nella richiesta scritta vengono indicati gli argomenti oggetto della discussione. Delle risultanze dell'assemblea deve essere redatto apposito verbale da consegnare entro il giorno successivo in Segreteria.

Il docente è tenuto a vigilare, per motivi di sicurezza, sull'andamento dell'assemblea.

Le assemblee indette dalle Organizzazioni Sindacali e dalle R.S.U. sono autorizzate nei limiti e nelle modalità previste dai vigenti contratti collettivi.

Art.20

Avvenimenti gravi ed imprevisti, che riguardano la vita scolastica dell'Istituto, in genere, o le vicende nazionali ed internazionali, possono

costituire momento di riflessione, di sereno e democratico confronto fra tutte le componenti scolastiche.

Gli studenti rifiutano qualsiasi tentativo di strumentalizzazione ed atteggiamenti di opportunismo. Per la realizzazione di quanto sopra esposto e con i criteri ivi indicati gli studenti si impegnano a rispettare le seguenti modalità:

richiesta scritta al Dirigente Scolastico, entro la prima ora di lezione, da parte della maggioranza dei rappresentanti di classe di convocazione delle assemblee di classe per la durata di un'ora con preciso ordine del giorno;

i rappresentanti, preso atto della volontà maggioritaria delle rispettive classi, si riuniscono immediatamente dopo per esaminare la consistenza numerica delle diverse posizioni emerse ed esprimere, di conseguenza, mediante comunicato scritto (da consegnare al Dirigente Scolastico che provvederà a farlo esporre all'albo), la volontà generale degli studenti.

Rimane salva la facoltà di convocare l'assemblea d'Istituto, secondo quanto stabilito dall'art. 14 del D.L.vo 16/04/94 n°297.

In tali situazioni di emergenza devono essere assicurati spazi di discussione anche per le altre componenti scolastiche.

L'utilizzo dei locali dovrà essere richiesto in forma scritta al Dirigente Scolastico.

Art.21

Le Assemblee dei genitori possono essere di classe o di Istituto.

I rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe costituiscono il Comitato dei Genitori dell'Istituto.

L'assemblea di classe è convocata su richiesta dei genitori eletti nei Consigli di Classe o di un terzo dei genitori; l'assemblea d'Istituto è convocata dal Presidente del Comitato, ovvero su richiesta di un terzo dei suoi componenti.

Le date e l'orario di svolgimento delle assemblee debbono essere concordati con il Dirigente Scolastico, qualora si svolgano nella scuola.

Alle assemblee di classe o di Istituto possono partecipare con diritto di parola il Dirigente Scolastico e gli insegnanti rispettivamente della classe o dell'Istituto.

Il Comitato Genitori stila i regolamenti di funzionamento delle assemblee di classe e di Istituto delle componenti genitori e lo invia per conoscenza al C.d.I.

Art.22

Il Dirigente Scolastico per poter comunicare con genitori, studenti, personale docente e non docente si avvale:

di chiamata diretta o di comunicazione scritta, eventualmente da controfirmare, o di lettera postale prioritaria e con ricevuta di ritorno;

di ore messe a disposizione nell'arco della settimana.

I colloqui tra docenti e genitori si svolgono, ad eccezione dei periodi prossimi agli scrutini con modalità proposte dal Collegio Docenti e deliberate dal C.I.

All'inizio di ogni anno scolastico, i genitori vengono informati, tramite comunicazione scritta fornita ad ogni alunno, dei giorni e delle ore sopra indicate.

TITOLO 5°

ALCUNI DIRITTI, ALCUNI DOVERI

Art.23

Gli studenti hanno diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata, attenta ai bisogni formativi, che rispetti e valorizzi, anche attraverso attività di orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee, alla tolleranza e al rispetto delle diversità.

La scuola garantisce la libertà di apprendimento di tutti e di ciascuno nel rispetto della professionalità del corpo docente e della libertà d'insegnamento. Il diritto all'apprendimento è garantito a ciascuno studente anche attraverso percorsi individualizzati (didattica per livelli, recupero approfondimento, tutoring, ecc.) tesi a promuovere il successo formativo. Sin dall'inizio del curriculum la scuola attiva per gli studenti un percorso di orientamento, teso a consolidare attitudini e sicurezze personali, senso di responsabilità, capacità di scelta tra i diversi indirizzi dell'istituto o tra le proposte di formazione presenti sul territorio.

Ciascuno studente ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo

conduce ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento: a tale riguardo nel "patto formativo" ogni docente, ogni C.d.C. e gli organi scolastici individuano le forme opportune di comunicazione della valutazione, per garantire la riservatezza di ciascuno studente e la correttezza dell'informazione data.

La scuola garantisce l'attivazione di iniziative finalizzate al recupero delle situazioni di ritardo e di svantaggio.

Art.24

Gli studenti hanno diritto ad essere informati, in maniera efficace e tempestiva, sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola, in particolare devono essere informati in merito alle scelte relative all'organizzazione, alla programmazione didattica, ai criteri di valutazione, alla scelta dei libri di testo e del materiale didattico in generale, in particolare, a tutto ciò che può avere conseguenze dirette sulla loro carriera scolastica.

Art.25

I doveri tendono a garantire, nella quotidianità della vita scolastica l'esistenza di un contesto che permette l'attuazione del "patto formativo" e l'equilibrio dell'esercizio dei diritti-doveri, da parte di ciascuna componente, nel rispetto delle reciproche libertà, come espressione del senso di appartenenza ad un contesto comune di vita.

Ogni componente della comunità scolastica si assume le responsabilità e gli oneri connessi al proprio ruolo, ma mentre per il personale docente e non docente della scuola, questi sono giuridicamente definiti dal "Contratto Nazionale di Lavoro", per quanto riguarda gli studenti vengono sanciti dal presente regolamento, nel rispetto della normativa vigente.

Art.26

Gli studenti sono tenuti:

a frequentare i corsi, assolvere assiduamente agli impegni di studio, mantenere un comportamento corretto e collaborativo, ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti e del personale non docente, lo stesso rispetto che questi ultimi devono loro;

ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dall'apposito regolamento, in particolare non sostando lungo le scale antincendio ed eseguendo con assoluta tempestività, se necessario, le azioni previste dal "piano di evacuazione" dell'edificio scolastico; ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici, comportandosi in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola;

a deporre i rifiuti, differenziandoli, negli appositi contenitori ed avere la massima cura nell'uso degli arredi, condividendo la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico.

TITOLO 6°

FUNZIONAMENTO ORGANI COLLEGIALI

Art.27

La convocazione degli organi collegiali deve essere disposta con congruo preavviso (di massima non inferiore ai cinque giorni salvo casi di urgenza) rispetto alla data delle riunioni.

La convocazione deve essere effettuata sia con comunicazione affissa all'albo sia con comunicazione diretta ai singoli membri dell'organo collegiale (per comunicazione diretta ai docenti, relativamente alla convocazione del Collegio dei Docenti e dei Consigli di Classe, si intende quella inserita nel raccoglitore in Sala Docenti).

Nella convocazione devono essere indicati gli argomenti da trattare nella seduta dell'organo collegiale. Di ogni seduta viene redatto un regolare verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario, steso su apposito registro a pagine numerate.

Art.28

Ciascuno degli organi collegiali programma le proprie attività nel tempo, in rapporto alle proprie competenze, allo scopo di realizzare, nei limiti del possibile, un ordinato svolgimento delle attività stesse, raggruppando a date prestabilite in linea di massima, la discussione di argomenti su cui sia possibile prevedere con certezza la necessità di decisioni, proposte o pareri

Art.29

Ciascun organo collegiale opera in forma coordinata con gli altri organi collegiali che esercitano competenze parallele, ma con rilevanza diversa, in determinate materie.

Ai fini di cui al precedente comma si considerano anche le competenze, in materia definite, di un determinato organo quando il loro esercizio costituisca presupposto necessario o opportuno per l'esercizio delle competenze di altro organo collegiale.

Art.30

I Consigli di Classe sono convocati in via ordinaria secondo un calendario annuale deliberato dal Collegio dei Docenti. Possono essere convocati, in via straordinaria, dal Dirigente Scolastico di propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata del Coordinatore o della maggioranza dei suoi membri.

Art.31

Il Collegio dei Docenti è convocato secondo quanto stabilito dal Regolamento del Collegio dei Docenti.

Art.32

Per la programmazione e il coordinamento dell'attività del Collegio dei Docenti si applicano le disposizioni dei precedenti art. 28 e 29.

Art.33

La prima convocazione del Consiglio di Istituto è disposta dal Dirigente Scolastico nei 30 giorni successivi alla proclamazione degli eletti.

Art.34

Nella sua prima seduta, il Consiglio d'Istituto è presieduto dal Dirigente Scolastico ed elegge, tra i rappresentanti dei genitori membri del Consiglio stesso, il proprio Presidente.

L'elezione ha luogo a scrutinio segreto. Sono candidati tutti i genitori membri del Consiglio. E' considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti del Consiglio.

Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano

stati presenti alla seduta almeno la metà più uno dei componenti in carica. A parità di voti è eletto il più anziano di età.

Il Consiglio può deliberare di eleggere anche un Vice-Presidente, da votarsi tra i genitori componenti il Consiglio stesso secondo le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente.

Art.35

Il Consiglio di Istituto è convocato secondo il dettato dell'art. 2 - Regolamento del Consiglio di Istituto.

Art.36

La pubblicità degli atti del Consiglio di Istituto, disciplinata dall'art. 443 del D.L.vo 16/04/1994 n. 297, deve avvenire mediante affissione, in apposito albo, della copia integrale del testo delle deliberazioni adottate dal Consiglio stesso.

L'affissione all'albo avviene all'atto della definitiva approvazione da parte del Consiglio d'Istituto. e deve essere esposta per un periodo di 15 giorni.

I verbali e tutti gli atti scritti preparatori delle sedute del Consiglio sono depositati nell'Ufficio di Segreteria dell'Istituto e, per lo stesso periodo, sono esibiti a chiunque ne faccia richiesta, anche a norma di quanto stabilito dalla legge sulla trasparenza degli atti amministrativi. La copia delle deliberazioni da affiggere all'albo è consegnata al Dirigente Scolastico dal Segretario del Consiglio; il Dirigente Scolastico ne dispone l'immediata affissione all'albo e attesta in calce ad essa la data iniziale di affissione. Dette copie rimarranno affisse all'albo per un periodo massimo di 15 giorni.

Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato.

Art.37

Il Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti, eletto dal Collegio dei Docenti, è convocato dal Dirigente Scolastico: in periodi programmati per la valutazione del servizio richiesta dai singoli insegnanti, a norma dell'art. 11 del D.L.vo 16/04/1994 n. 297;

alla conclusione dell'anno prescritto, agli effetti della valutazione del periodo di prova degli insegnanti, ai sensi dell'art. 443 del D.L.vo 16/04/1994 n°297;

ogni qualvolta se ne presenti la necessità.

Art.38

Per il funzionamento del Collegio dei Docenti, del Consiglio d'Istituto, della Biblioteca, dei Laboratori e delle Palestre, dei Gabinetti Scientifici, delle aule speciali o per l'attività di procedure di acquisto e per le attività integrative, si rimanda agli appositi regolamenti.

TITOLO 7° DISPOSIZIONI FINALI

Art.39

Il presente regolamento vige per la durata del biennio 2004/05 – 2002506.

Può essere oggetto di successive modificazioni ed integrazioni su richiesta della maggioranza assoluta dei membri appartenenti ad una componente scolastica e su deliberazione del Consiglio di Istituto.

Art.40

Il presente regolamento entra in vigore a partire dal decimo giorno successivo alla data di approvazione da parte del Consiglio di Istituto.

Approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del _____ con delibera n. _____, assunta all'unanimità dei presenti.

Sarnico, / /
del Consiglio di Istituto

Il Presidente